



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 4 del 1 marzo 2018

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ Studi di settore (p. 2)
- ❖ Interessi di mora (p. 2)
- ❖ Diritto CCIAA (p. 2)

GIURISPRUDENZA IN BREVE

- ❖ Detraibile l'Iva anche se l'immobile è in comunione (p. 3)
- ❖ Valida la rettifica della dichiarazione se per anni si compra più di quanto si vende (p. 3)
- ❖ Valida l'emissione della cartella senza preventiva emissione dell'accertamento (p. 3)
- ❖ Non azionabile l'opzione per la determinazione analitica in caso di discrepanza tra effettivo e dichiarato (p.3)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ La Certificazione Unica 2018 – Nuovo termine di trasmissione (p. 5)
- ❖ Scade il 16 marzo la tassa di CC. GG. Sui libri sociali per l'anno 2018 (p. 6)
- ❖ Entro il 31 marzo 2018 la certificazione degli utili corrisposti nel 2017 (p. 7)
- ❖ Le novità dei modelli Intrastat e i chiarimenti dell'Agenzia delle Dogane (p. 9)
- ❖ Obbligo di pubblicità dei "contributi" ricevuti (p. 12)


APPROFONDIMENTI

- ❖ La gestione dell'invio delle lettere di intento da parte degli esportatori abituali (p. 14)
- ❖ Detrazione Iva – Chiarimenti della circolare dell'Agenzia delle Entrate del 17.01.2018 N. 1 (p. 16)
- ❖ Comunicazione dei dati delle fatture – Termini di presentazione e semplificazioni (p. 22)

SCADENZIARIO

- ❖ Principali scadenze dal 1 al 15 marzo 2018 (p. 26)

Aderente a:



NOTIZIE IN SINTESI

STUDI DI SETTORE

2

Pubblicati i 193 modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2017

Sono stati approvati, unitamente alle relative istruzioni, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2017, relativi a tutte le attività economiche. In particolare, le istruzioni alla compilazione sono suddivise tra una parte generale, comune a tutti gli studi di settore, una parte specifica per ciascuno studio e delle parti relative ai quadri A, F, G, T, X comuni agli studi di settore che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche. La modulistica sarà aggiornata entro il 31 marzo 2018 per consentire la corretta applicazione degli studi di settore ai contribuenti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66, D.P.R. 917/1986 (imprese minori). Un altro provvedimento del 30 gennaio 2018 aveva approvato i parametri per i contribuenti per i quali non sono approvati gli studi di settore oppure vigono condizioni di inapplicabilità degli studi stessi.

(Agenzia delle entrate, Provvedimento n. 25090, 31/01/2018)

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2018: il saggio d'interesse è pari a zero. Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionate dopo il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari all'8,00% (non modificato rispetto al 2017). Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato, G.U. n. 17 del 22/01/2018)


DIRITTO CCIAA

Confermata la riduzione al 50% degli importi dovuti per il 2018

Il Ministero dello sviluppo economico ha reso note le misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2018 dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati, confermando gli stessi importi previsti per l'anno 2017 (riduzione al 50% degli importi dovuti per il pagamento del diritto alle Camere di Commercio).

(Ministero dello sviluppo economico, Nota n. 26505, 16/01/2018)

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



GIURISPRUDENZA IN BREVE

3

Detraibile l'Iva anche se l'immobile è in comunione

In tema di Iva, l'imposta pagata sull'acquisto di un immobile da parte di un soggetto nell'esercizio di attività d'impresa è detraibile anche nel caso in cui il contribuente si trovi in regime di comunione legale con il coniuge non imprenditore né esercente arti o professioni, trattandosi di un bene che, indipendentemente dal consenso dell'altro coniuge all'acquisto, è destinato a cadere in comunione soltanto al momento dello scioglimento della stessa, con la conseguenza che l'atto, dal punto di vista tributario, si configura non già come negozio plurimo avente ad oggetto singole quote di proprietà comune, ma come negozio unitario, rilevante appunto come atto d'impresa (cfr. sentenza n. 10608/2007).

Cassazione – ordinanza n. 3557 – 25 gennaio 2018 – 14 febbraio 2018

Valida la rettifica della dichiarazione se per anni si compra più di quanto si vende

In tema di Iva, la circostanza che un'impresa commerciale dichiarò per più annualità un volume d'affari di molto inferiore agli acquisti e applicò modestissime percentuali di ricarico sulla merce venduta costituisce una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare, da parte dell'Amministrazione, una rettifica della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 54, D.P.R. 633/1972, con conseguente potere di applicare anche una diversa percentuale di ricarico (cfr. sentenze n. 14370/2017 e n. 26167/2011).

Cassazione – ordinanza n. 1152 – 25 ottobre 2017 – 18 gennaio 2018


Valida l'emissione della cartella senza preventiva emissione dell'accertamento

L'ufficio può disconoscere il credito Iva riportato a nuovo con la procedura automatizzata dell'iscrizione a ruolo, senza che sia necessario procedere alla notifica di un avviso di accertamento, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili (cfr. sentenze SS.UU. n. 17758/2016 e n. 17757/2016).

Cassazione – ordinanza n. 1121 – 25 settembre 2017 – 18 gennaio 2018

Non azionabile l'opzione per la determinazione analitica in caso di discrepanza tra effettivo e dichiarato

L'articolo 78, comma 4, D.P.R. 917/1986 (ora articolo 56, comma 5) stabilisce che "il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione, di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo", con ciò dettando la regola, secondo cui l'applicazione del regime forfettario di determinazione del reddito di impresa di allevamento, stabilito dai primi 3 commi del medesimo articolo, è facoltativa, potendo il contribuente optare, nella dichiarazione annuale, per il regime ordinario di determinazione del reddito di impresa. Ma questa regola vale, ovviamente, nelle ipotesi, fisiologiche, di corrispondenza tra reddito dichiarato e reddito effettivo dell'impresa di allevamento, ma certamente non già in quelle, patologiche in cui sussistono i



presupposti per l'accertamento induttivo previsto dall'articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973 (cfr. sentenza n. 13476/2001).


Cassazione – ordinanza n. 1129 – 26 settembre 2017 – 18 gennaio 2018

Cassazione – ordinanza n. 1128 – 26 settembre 2017 – 18 gennaio 2018

Cassazione – ordinanza n. 1127 – 26 settembre 2017 – 18 gennaio 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



NEWS E INFORMATIVE

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2018 NUOVO TERMINE DI TRASMISSIONE

5

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2018, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2018, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2017, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e i redditi di lavoro.

La CU 2018, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

Termini

La CU 2018 si articola in due diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 31 marzo;
- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate:

Quest'anno è presente una novità riguardante il termine di invio delle certificazioni all'Agenzia delle entrate, termine che differisce a seconda delle informazioni che vengono certificate:


- qualora la CU contenga informazioni da includere nella dichiarazione precompilata del percipiente (ad esempio, le informazioni riguardanti redditi di lavoro dipendente e assimilato), la scadenza di invio all'Agenzia delle entrate è fissata al **7 marzo**;
- per le certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, la scadenza di invio è fissata al **31 ottobre**, ossia la medesima scadenza del modello 770 (nuovo termine introdotto dalla L. 205/2017, mentre negli scorsi anni il differimento avveniva a seguito di specifico provvedimento). Questa scadenza, in particolare, interessa le certificazioni rilasciate per compensi erogati a percipienti che conseguono redditi di lavoro autonomo abituale ovvero per provvigioni riconosciute a soggetti esercenti attività d'impresa.

Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all'Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

- frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che, dal 2011, non hanno presentato il modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;

Aderente a:



- certificazione Unica 2018, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

- dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
- certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;

certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2018

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2018.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro ➔ per la generalità delle società;

516,46 euro ➔ per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2018 superiore a 516.456,90 euro.

➔ Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.



Queste società, benché escluse dal versamento della tassa di concessione governativa, sono comunque soggette al pagamento dell'imposta di bollo in misura doppia (32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2018, anno per il quale si versa la tassa.

- ➔ Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

ENTRO IL 31 MARZO 2018 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2017

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il **31 marzo 2018** (nuovo termine previsto dallo scorso anno, in sostituzione del precedente termine del 28 febbraio) ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nel 2017. La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

In occasione della prossima scadenza occorrerà utilizzare il **nuovo modello** approvato con provvedimento del 12 gennaio 2018 (pubblicato il 15 gennaio 2018), disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che



sostituisce il precedente modello approvato il 7 gennaio 2013. La principale **novità** riguarda la necessità di distinguere ulteriormente le riserve di utili dalle quali è stato attinto il dividendo distribuito: quelle relative agli utili conseguiti ante 2007, quelle relative agli utili formati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2016 e infine quelle relative agli utili formati dal 1° gennaio 2017, secondo le indicazioni previste dal D.M. 26 maggio 2017 (per l'ultima categoria di riserve è infatti stata introdotta la nuova percentuale di rilevanza del 58,14%). Si ricorda che recentemente la L. 205/2017 ha introdotto con decorrenza 1° gennaio 2018 l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% anche per le partecipazioni qualificate, prevedendo comunque una disciplina transitoria per le deliberazioni assunte sino al 2022; ciò premesso, poiché la certificazione da inviare entro la prossima fine di marzo riguarda i dividendi erogati nel 2017, tale modifica normativa non riguarda detta scadenza.

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2017 che vanno certificati

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 31 marzo 2018 (non va trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate). I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi. Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite;
- agli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIIHQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.


Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

Dividendi

Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate:

- non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati (ossia quelli che possiedono una quota di partecipazione non superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea);
- dovrà essere rilasciata ai soci qualificati (coloro che possiedono una quota che supera la richiamata soglia del 20%) in quanto una frazione del dividendo dovrà concorrere al reddito complessivo del percettore. Al riguardo, occorrerà compilare opportunamente uno dei campi 28/29/30 a seconda dell'anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto di dividendo distribuito.



SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI	Numero azioni o quote 25	Percentuale continuità 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 29
Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016 30		Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 31	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 32	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016 33	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 34
Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 35		Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016 36	Interessi riquilibrati dividendi 37	Netto frontiera 38	
Utili da SIQ e da SIINQ 39	Aliquota 40	Ritenuta 41	Imposta sostitutiva 42	Imposta estera 43	Dividendo dei soci in trasparenza 44

LE NOVITA' DEI MODELLI INTRASTAT E I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

In vista del prossimo invio dei modelli Intrastat con applicazione delle semplificazioni 2018, l'Agenzia delle Dogane è intervenuta per fornire una serie di chiarimenti, a "completamento" delle indicazioni fornite nelle istruzioni per la compilazione dei modelli recentemente aggiornate.


Le nuove disposizioni trovano applicazione per la presentazione dei modelli inerenti alle operazioni di gennaio 2018, da effettuarsi entro il prossimo 26.02.2018 da parte dei soggetti con periodicità mensile. Per quanto concerne gli obblighi di comunicazione di eventuali rettifiche agli elenchi aventi periodi di riferimento antecedenti al 2018, gli stessi restano invece invariati.

In sintesi l'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento del 25.09.2017 mediante il quale è stata ridotta la platea di soggetti tenuti alla presentazione dei modelli intrastat, a seguire l'Agenzia delle Dogane tramite la Determinazione del 08.02.2018 n. 13799/RU ha fornito le "Istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti". L'Agenzia delle Dogane ha inoltre emanato una nota del 20.02.2018 n. 18558/RU nella quale ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla compilazione dei modelli stessi.

Per quanto concerne i modelli Intrastat 2 bis e quater relativamente agli acquisti di beni e servizi ricevuti, le semplificazioni risultano essere le seguenti:

- **Acquisti di beni (modello Intra-2bis):** permane l'obbligo di presentazione del modello intrastat relativo all'acquisto di beni ai soli fini statistici da parte dei soli soggetti tenuti a presentare gli elenchi mensili. La soglia trimestrale oltre la quale vige l'obbligo di presentazione dei modelli con periodicità mensile è pari ad euro 200.000,00. Viene specificato che la verifica di superamento della soglia va effettuata distintamente per ciascuna categoria di operazioni in quanto le soglie operano in maniera "indipendente", ove il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni. In caso di superamento della soglia di riferimento, la

Aderente a:



periodicità cambia già a decorrere dal mese in cui avviene il superamento. Nelle istruzioni è prevista la gestione del cambio di periodicità nel corso del trimestre, indicando se lo stesso si è verificato nel primo, nel secondo o nel terzo mese del trimestre.

10


Nella nota dell'Agencia delle Dogane del 20.02.2018 viene precisato quanto segue:

- l'obbligo di invio del modello è previsto soltanto per i soggetti tenuti a presentare gli elenchi mensili, ossia coloro che in almeno uno dei quattro trimestri precedenti hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni pari o superiori ad euro 200.000,00;
 - i soggetti che non rientrano tra coloro che sono obbligati possono comunque presentare il modello, con periodicità sia mensile che trimestrale;
 - per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente spedizioni di valore superiore ad euro 20.000.000,00 rimane invariato l'obbligo di compilare il campo 9, 10, 11. Per il calcolo della suddetta soglia, l'Agencia ricorda che rileva l'ammontare delle spedizioni di merci fuori dal territorio dello Stato, con esclusione delle operazioni triangolari promosse da un soggetto italiano;
 - rimane invariato l'obbligo di compilazione del campo n. 10 "valore statistico in euro" nel caso in cui non sia stato compilato il campo n. 4 "ammontare delle operazioni in euro".
- **Servizi ricevuti (modello Intra-2quater):** Rimane l'obbligo di presentazione del modello intrastat relativo ai servizi ricevuti ai soli fini statistici da parte dei soli soggetti tenuti a presentare gli elenchi mensili. La soglia trimestrale oltre la quale vige l'obbligo di presentazione dei modelli con periodicità mensile è pari ad euro 100.000,00 ed anche in tal caso la verifica di superamento della soglia va effettuata distintamente per ciascuna categoria di operazioni. I soggetti che non rientrano tra quelli obbligati possono comunque scegliere di inviare il modello con periodicità sia mensile che trimestrale.
- **Cessioni di beni e di servizi (modello Intra-1bis e modello Intra-1quater):** la presentazione dei modelli Intrastat relativi alle cessioni di beni e servizi resi, con periodicità mensile/trimestrale, risulta sostanzialmente confermata. La soglia relativa alla periodicità è pari ad euro 50.000,00 (non variata rispetto alle precedenti istruzioni). La novità in merito alle cessioni di beni, riguarda la parte statistica del modello Intrastat 1bis la quale va compilata soltanto nel caso in cui, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, l'ammontare delle operazioni supera euro 100.000,00.

Nella nota dell'Agencia delle Dogane del 20.02.2018 viene precisato quanto segue:

- i soggetti che presentano elenchi con cadenza trimestrale (fino ad euro 50.000,00 in ciascuno dei 4 trimestri precedenti), sono tenuti a fornire solo i dati fiscali (campi da 1 a 4/5), non anche quelli statistici;
- i soggetti che presentano gli elenchi con cadenza mensile, con cessioni di ammontare: superiore ad euro 50.000,00 ma inferiore ad euro 100.000,00 in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, sono tenuti a fornire soltanto i dati fiscali e non anche quelli statistici; pari o superiore ad euro 100.000,00 in uno dei quattro trimestri precedenti, sono tenuti a fornire oltre ai dati fiscali anche quelli statistici;
- per i soggetti che nell'anno precedente hanno realizzato spedizioni di valore superiore ad euro 20.000.000,00 rimane invariato l'obbligo di compilare il campo n. 9, 10, 11. Per il calcolo della suddetta soglia, l'Agencia ricorda che rileva l'ammontare delle spedizioni di

Aderente a:



merci fuori dal territorio dello Stato, con esclusione delle operazioni triangolari promosse da un soggetto italiano;

- rimane invariato l'obbligo di compilazione del campo n. 10 "valore statistico in euro" nel caso in cui non sia stato compilato il campo n. 4 "ammontare delle operazioni in euro".
- **Compilazione campo "codice servizio"**: è stato previsto un livello di dettaglio inferiore in merito alla compilazione del campo "codice servizio" ove sono stati ridotti significativamente i codici CPA da utilizzare per identificare l'operazione, è infatti ora necessario indicare 5 cifre anziché 6. L'Agenzia delle Dogane ha reso disponibile sul proprio sito la nuova "tabella dei codici delle prestazioni dei servizi (anno 2018) 5 digit".

11

Per quanto attiene alla periodicità e al cambio della stessa, l'Agenzia ribadisce che la verifica va effettuata distintamente per ciascuna categoria, operando in via autonoma e non incidendo sulla periodicità relativa alle altre categorie, infine qualora la soglia prevista ai fini statistici venga superata nel corso di un trimestre, il cambio di periodicità decorre dal mese successivo a quello in cui tale soglia è stata superata. Nelle istruzioni per la compilazione dei modelli è prevista la gestione del cambio di periodicità nel corso del trimestre stesso, indicando se il modello si riferisce:


- solo al primo mese del trimestre, ossia cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel primo mese del trimestre;
- al primo e al secondo mese del trimestre, ossia cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel secondo mese del trimestre;
- al trimestre completo, ossia cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel terzo mese del trimestre.

Nella nota dell'Agenzia delle Dogane viene inoltre chiarito che "qualora la soglia prevista ai fini statistici venga superata nel corso del trimestre ... la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai precedenti mesi è tuttavia facoltativa". Non è chiaro pertanto l'ambito applicativo di codesta facoltà, che potrebbe essere riferita soltanto ai modelli Intra-2bis da presentare ai soli fini statistici.

Nella seguente tabella si riepiloga la disciplina di presentazione dei modelli INTRASTAT applicabile a decorrere dal 2018, alla luce dei chiarimenti forniti.

Disciplina dal 2018				
Tipologia di operazioni	Modello INTRASTAT	Operazioni trimestri precedenti	Periodicità di presentazione	Semplificazioni
Cessioni intra-UE	INTRA-1 bis	> 50.000,00 euro	Mensile	La compilazione dei dati statistici è facoltativa se le cessioni effettuate in ciascuno dei quattro trimestri precedenti sono inferiori all'ammontare di 100.000,00 euro
		≤ 50.000,00 euro	Trimestrale	-

Aderente a:



Acquisti intra-UE	INTRA-2 <i>bis</i>	≥ 200.000,00 euro*	Mensile	Presentazione ai soli fini statistici
		< 200.000,00 euro	-	Abolizione dell'obbligo Possibilità di presentazione facoltativa (ai soli fini statistici)
Prestazioni rese a soggetti UE	INTRA-1 <i>quater</i>	> 50.000,00 euro	Mensile	Compilazione semplificata del campo "Codice Servizio"
		≤ 50.000,00 euro	Trimestrale	
Prestazioni ricevute da soggetti UE	INTRA-2 <i>quater</i>	≥ 100.000,00 euro*	Mensile	Presentazione ai soli fini statistici Compilazione semplificata del campo "Codice Servizio"
		< 100.000,00 euro	-	Abolizione dell'obbligo Possibilità di presentazione facoltativa (ai soli fini statistici)

OBLIGO DI PUBBLICITÀ DEI "CONTRIBUTI" RICEVUTI

A decorrere dall'anno 2018, le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni nonché con le società controllate direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni, devono pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, "le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti ... dalle medesime Pubbliche Amministrazioni nell'anno precedente". Tale obbligo non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 (diecimila) euro nel periodo considerato.

Vantaggio economica superiore a 10.000 euro	Sussistenza dell'obbligo
Vantaggio economica inferiore a 10.000 euro	Assenza dell'obbligo

➔ Da quando decorre l'obbligo?




*Allo stato attuale non esiste una interpretazione della norma in merito alla prima scadenza dell'adempimento, non è quindi chiaro se la decorrenza 2018 debba essere intesa come anno di prima pubblicazione o anno di riferimento dei contributi da dichiarare.
In un'ottica prudenziale riteniamo che il prossimo 28 febbraio 2018 dovranno essere rese note le somme ricevute nel corso del 2017.*

13

Inoltre alla data odierna non è stata fornita alcuna delucidazione sulle modalità di esposizione di tali importi. Per facilitare l'adempimento si propone di seguito un facsimile di tabella che, in mancanza di ulteriori chiarimenti, riteniamo adeguata a rispondere alla normativa.

Si suggerisce di intendere la norma nel senso esaustivo, includendo tra le entrate pubblicate tutte quelle derivanti da pubbliche amministrazioni, indipendentemente dalla loro natura di contributo o di corrispettivo. Rammentiamo infine che l'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro 3 mesi dal 28 febbraio.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



APPROFONDIMENTI

LA GESTIONE DELL'INVIO DELLE LETTERE DI INTENTO DA PARTE DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

14

Gli esportatori abituali possono beneficiare dell'acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell'Iva (regime di non imponibilità Iva previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972) trasmettendo telematicamente all'Agenzia delle entrate la dichiarazione di intento preventivamente agli acquisti che intendono effettuare. Vengono definiti "esportatori abituali" i contribuenti che nel 2017 (o nei 12 mesi precedenti) hanno effettuato esportazioni e/o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari: tali soggetti passivi Iva possono acquistare beni e/o servizi senza l'applicazione dell'Iva nel limite di un importo definito "plafond", corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2017 (o nei 12 mesi precedenti).

La procedura


Gli esportatori abituali alla fine dello scorso anno o agli inizi del 2018 hanno trasmesso telematicamente i dati all'Agenzia delle entrate, indicando l'importo dell'operazione o delle operazioni per le quali chiedono al proprio fornitore di acquistare beni e/o servizi senza l'applicazione dell'Iva.

In merito alla quota di *plafond* da indicare nel far sì che la somma delle diverse lettere di intento inviate non ecceda la misura complessiva modello non vi è alcun impedimento nell'indicare un importo superiore al *plafond* disponibile, posto che quest'ultimo si riduce sulla base degli acquisti effettuati e non già sulla base di quanto dichiarato nel modello da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate. Gli esportatori abituali pertanto non devono preoccuparsi di suddividere il *plafond* disponibile tra i diversi fornitori, bensì possono indicare in ciascuna lettera di intento da inviare a ogni singolo fornitore l'intero *plafond* disponibile.

Qualora, invece, l'esportatore abituale intenda evidenziare nella lettera di intento una quota di *plafond* parametrata alle esigenze dello specifico fornitore e nel corso dell'anno tale quota venga interamente utilizzata, sarà necessario procedere all'invio di una nuova lettera di intento. Come precisato dalla risoluzione n. 120/E/2016 si tratta di una "ulteriore" quota di *plafond* che, quindi, non deve comprendere l'importo contenuto nella lettera di intento inviata in precedenza.

⇒ Estratto del modello da utilizzare dal 1° marzo 2017

DICHIARAZIONE	<p>Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI <input type="checkbox"/> o IMPORTAZIONI <input type="checkbox"/> senza applicazione dell'IVA nell'ANNO <input type="text"/></p> <p>e chiedo di acquistare o importare <input type="text"/></p> <p>La dichiarazione si riferisce a:</p> <p>una sola operazione per un importo fino a euro <input type="text"/> 1</p> <p>operazioni fino a concorrenza di euro <input type="text"/> 2</p>
----------------------	---



Per quanto riguarda il fornitore, lo stesso può iniziare a emettere le fatture applicando il regime di non imponibilità Iva solo dopo che gli è stata comunicato da parte del proprio cliente l'invio della lettera di intento. La verifica della validità della lettera di intento ricevuta da parte del fornitore può avvenire in 2 modalità alternative ma equivalenti:

- accedendo al sito dell'Agenzia delle entrate al *link* Verifica ricevuta dichiarazione di intento (<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>) e, inserendo alcuni dati quali il numero di protocollo e il numero progressivo della lettera di intento, l'anno della dichiarazione, il codice fiscale del dichiarante e l'indicazione del destinatario, effettuare il riscontro dell'avvenuta presentazione;
- per i soli fornitori abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, consultando le informazioni relative alle lettere di intento nel proprio cassetto fiscale accessibile dal sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

In capo ai fornitori è fatto obbligo di tenere l'apposito registro delle lettere di intento ricevute, in cui le stesse vanno numerate progressivamente e annotate entro 15 giorni dalla ricezione. In fase di emissione della fattura di vendita, inoltre, vanno indicati gli estremi delle dichiarazioni di intento ricevute, gli estremi del numero di protocollo assegnato in sede di registrazione sull'apposito registro e riportato il titolo di inapplicabilità dell'imposta (Non imponibilità Iva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972). L'anno successivo sarà necessario riepilogare mediante la compilazione del quadro VI della dichiarazione annuale Iva i dati delle lettere di intento ricevute.

Le sanzioni

La disciplina sanzionatoria delle violazioni in tema di lettere di intento è contenuta nell'articolo 7 del D.Lgs. 471/1997, le cui fattispecie si propongono di seguito in forma di rappresentazione schematica:

Fattispecie	Sanzione prevista	Riferimento
Cedente/prestatore che effettua operazioni N.I. articolo 8, lettera c) in mancanza di lettera di intento	in misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 3
Cessionario/committente che emette lettera in mancanza dei presupposti di legge (non risponde mai il fornitore)	in misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 4
Cessionario/committente che emette lettera intento in misura superiore al plafond disponibile (c.d. "splafonamento")	in misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 4
Cedente/prestatore che effettua operazioni N.I. articolo 8, lettera c) prima di aver ricevuto o riscontrato la lettera di intento	in misura fissa tra 250 euro e 2.000 euro	Comma 4-bis

È in ogni caso fatto salvo il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso (ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997) al fine di regolarizzare la violazione commessa.

Aderente a:



DETRAZIONE IVA - CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 17.1.2018 N. 1

Con la circ. 17.1.2018 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, nonché alle modalità di registrazione delle fatture di acquisto. La relativa disciplina, infatti, contenuta negli artt. 19 e 25 del DPR 633/72, è stata modificata per effetto dell'art. 2 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96).

Decorrenza

Ai sensi dell'art. 2 co. 2-bis del suddetto DL 50/2017, le nuove disposizioni relative all'esercizio della detrazione IVA e alla registrazione dei documenti d'acquisto si applicano con riferimento alle fatture e alle bollette doganali emesse dall'1.1.2017.

Fatture emesse negli anni 2015 e 2016

La disciplina previgente continua ad applicarsi, pertanto, alle fatture emesse negli anni 2015 e 2016. La circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1 ha precisato che ciò vale anche per le operazioni la cui esigibilità sia sorta entro il 31.12.2016, anche se le relative fatture sono state ricevute successivamente a tale data.

Nuovi termini di esercizio della detrazione iva

Ai sensi dell'art. 19 co. 1 del DPR 633/72, il diritto alla detrazione dell'IVA sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile.

Momento di esigibilità

Nella generalità dei casi, ai sensi dell'art. 6 co. 5 del DPR 633/72, l'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate, ossia:

- alla stipula dell'atto che comporta il trasferimento della proprietà, ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sul bene, qualora si tratti di beni immobili;
- all'atto della consegna o spedizione, qualora si tratti di beni mobili;
- al momento del pagamento del corrispettivo, qualora si tratti di prestazioni di servizi.

Tuttavia, se anteriormente al verificarsi dei suddetti eventi viene emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata (art. 6 co. 4 del DPR 633/72):

- alla data di emissione della fattura, limitatamente all'importo fatturato;
- alla data di pagamento del corrispettivo, limitatamente all'importo versato.

Termine ultimo di esercizio della detrazione

Fermo restando che l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato al realizzarsi dell'esigibilità dell'imposta, l'art. 2 del DL 50/2017 ha ridotto il termine entro il quale tale diritto può essere esercitato da parte dei soggetti passivi IVA.

In ogni caso, il diritto alla detrazione è esercitato in base alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.



Disciplina previgente

In base alla disciplina previgente, il diritto in questione poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si era verificata l'esigibilità dell'imposta.

Esempio

Se una cessione di beni è stata effettuata in data 15.3.2016, l'IVA può essere detratta, al più tardi, nell'ambito della dichiarazione IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30.4.2019.

Nuova disciplina

Ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72, nella formulazione vigente, invece, il termine ultimo per l'esercizio della detrazione coincide con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Esempio

Se una cessione di beni è stata effettuata in data 20.3.2017, l'IVA può essere detratta, al più tardi, nell'ambito della dichiarazione IVA relativa al 2017, da presentare entro il 30.4.2018.

Nuovi termini di registrazione delle fatture d'acquisto

In base al riformulato art. 25 co. 1 del DPR 633/72, le fatture d'acquisto e le bollette doganali devono essere annotate sul registro IVA degli acquisti:

- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione;
- al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.

Coordinamento tra i termini di detrazione e registrazione

Il disallineamento tra il termine di cui all'art. 19 del DPR 633/72, entro il quale esercitare la detrazione, e il termine di cui all'art. 25, entro il quale registrare la fattura d'acquisto, ha fatto emergere alcune criticità con particolare riferimento alla gestione delle fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno d'imposta "X" e ricevute nell'anno d'imposta "X+1".

Doppia condizione per l'esercizio della detrazione IVA

Stanti le difficoltà interpretative, l'Agenzia delle Entrate, con la circ. 17.1.2018 n. 1, ha chiarito che il coordinamento fra le due norme deve ispirarsi ai principi emersi nella giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE 29.4.2004 causa C-152/02), secondo cui, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, occorre che siano verificati due presupposti:

- uno di natura sostanziale, ossia la circostanza che l'imposta sia divenuta esigibile;
- uno di natura formale, consistente nel possesso della fattura da parte del cessionario o committente.

Ne consegue che il *dies a quo* da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui si verifica tale duplice condizione.

Pertanto, nel caso di una fattura con IVA divenuta esigibile nel mese di dicembre 2017, ricevuta dal cessionario o committente nel 2018, la detrazione può essere esercitata, previa registrazione della fattura:

- nell'ambito delle liquidazioni IVA periodiche del 2018;
- al più tardi, nell'ambito della dichiarazione IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30.4.2019.

La detrazione non può essere esercitata, invece, nell'ambito della liquidazione IVA del mese di dicembre 2017 (poiché in tale periodo non si era ancora verificato uno dei due presupposti per l'esercizio della detrazione IVA).



Esercizio della detrazione mediante la dichiarazione integrativa “a favore”

Per coloro che non avessero esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA entro i termini sopra descritti, è comunque possibile “recuperare” l'imposta a credito mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore”, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (fermo restando l'obbligo di regolarizzare l'acquisto e l'applicabilità delle sanzioni per l'irregolare registrazione delle fatture d'acquisto).

Note di variazione in diminuzione

Ai sensi dell'art. 26 co. 2 del DPR 633/72, le note di variazione in diminuzione devono essere emesse, al più tardi, entro i termini per l'esercizio della detrazione IVA di cui all'art. 19 co. 1 del DPR 633/72. Stante la nuova formulazione dell'art. 19, la circ. 17.1.2018 n. 1 chiarisce che l'emissione della nota di variazione deve avvenire entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 18.3.2002 n. 89).

Casi particolari di differimento dell'esigibilità

Nell'ambito della circ. 17.1.2018 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha fornito specifici chiarimenti con riferimento all'esercizio della detrazione IVA da parte dei soggetti che applicano:

- il meccanismo dello split payment di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72;
- il regime dell'IVA per cassa di cui all'art. 32-bis del DL 83/2012.

Split payment

Ai sensi dell'art. 3 del DM 23.1.2015, l'imposta relativa alle operazioni soggette a split payment diviene esigibile, di regola, al momento del pagamento del corrispettivo, ferma restando la possibilità, da parte dell'acquirente, di optare mediante comportamento concludente per l'anticipazione dell'esigibilità:

- al momento di ricezione della fattura;
- al momento di registrazione della fattura medesima.

Tuttavia, laddove si applichi la regola generale (in quanto il pagamento è stato effettuato anteriormente alla ricezione/registrazione della fattura, ovvero il soggetto passivo non ha optato per l'anticipazione dell'esigibilità), viene meno l'obbligo di annotare la fattura di acquisto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di ricevimento della stessa.

Infatti, in caso di applicazione del meccanismo dello split payment, in deroga al principio generale di cui all'art. 25 del DPR 633/72, l'annotazione del documento deve avvenire entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta diverrà esigibile (con il pagamento del corrispettivo), ancorché la fattura sia stata ricevuta in un periodo d'imposta precedente.

Regime dell'IVA per cassa

Per i soggetti che, in presenza dei requisiti, adottano il regime dell'IVA per cassa, il momento di esigibilità dell'imposta coincide, in linea generale, con il momento in cui il corrispettivo viene effettivamente pagato, sia con riferimento alle operazioni attive che con riferimento alle operazioni passive.

A tal proposito, la circ. 17.1.2018 n. 1 chiarisce che il diritto alla detrazione deve essere “ancorato” al peculiare momento di esigibilità previsto nell'ambito del regime speciale, vale a dire:

- al momento in cui il corrispettivo viene pagato;
- o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.



Ad esempio, se un soggetto che si avvale del regime dell'IVA per cassa effettua un acquisto nel mese di dicembre 2017 e versa il corrispettivo nel mese di aprile 2018 (posto che sia anche in possesso della fattura d'acquisto) potrà operare la detrazione:

- a partire dalla liquidazione del mese di aprile 2018;
- al più tardi, nell'ambito della dichiarazione IVA relativa al 2018 (entro il 30.4.2019).

Modalità di registrazione delle fatture

Con la circ. 17.1.2018 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha fornito anche chiarimenti di natura operativa circa le regole di registrazione delle fatture d'acquisto, in applicazione dei nuovi termini per l'esercizio della detrazione IVA.

In particolare, è stato chiarito che, con riferimento a un acquisto effettuato nel 2017 con fattura ricevuta entro il 31.12.2017, la registrazione può avvenire, al più tardi, entro il 30.4.2018.

Sotto il profilo operativo:

- se la registrazione viene effettuata nel 2017 si applicano le regole ordinarie di annotazione sul registro degli acquisti;
- se la registrazione viene effettuata nei primi 4 mesi del 2018 (tra l'1.1.2018 e il 30.4.2018) occorre istituire un'apposita sezione nel registro IVA degli acquisti, relativa alle fatture ricevute nel 2017, per le quali l'IVA non può essere detratta nell'ambito delle liquidazioni periodiche, ma concorre alla determinazione del saldo IVA 2017.

Nell'ipotesi di un acquisto effettuato nel mese di dicembre 2017, per il quale la fattura viene ricevuta nel 2018, la registrazione può invece avvenire, al più tardi, entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di ricezione della fattura).

Coerentemente con quanto chiarito per le fatture ricevute nel 2017, la registrazione del documento ricevuto nel 2018 dovrà essere effettuata in un'apposita sezione del registro degli acquisti soltanto se l'annotazione avviene nei primi 4 mesi del 2019.

Viene riconosciuta la possibilità di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse da quella consistente nell'istituzione del registro IVA sezionale, a condizione che tali soluzioni garantiscano in ogni caso i requisiti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo un puntuale controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Momento di ricezione della fattura

L'annotazione della fattura sul registro degli acquisti può essere effettuata soltanto dalla data in cui il soggetto, come evidenziato nella citata Circolare n. 1/E, è "*venuto in possesso del documento contabile*".


A tal fine rileva, pertanto, la data di ricevimento della fattura da parte dell'acquirente/committente.

In particolare, tale data è "ancorata" alla modalità utilizzata dal cedente / prestatore per la relativa consegna, ossia PEC / altri sistemi che attestano la ricezione del documento.

In mancanza, di tali sistemi che consentono di attribuire "certezza" alla data di ricezione, la stessa deve risultare dalla "*corretta tenuta della contabilità*" (in base all'art. 25, le fatture / bollette doganali vanno numerate progressivamente).

La data di ricezione della fattura assume importanza, come sopra illustrato, per individuare il momento a partire dal quale poter detrarre l'IVA a credito.

L'accertamento di tale data è collegato, in generale, alla struttura del contribuente. Infatti nelle società di una certa dimensione sovente si riscontra l'utilizzo del "protocollo d'entrata" (numero progressivo attribuito in base all'arrivo).



In molte (medio – piccole) realtà ciò non si riscontra e pertanto il ricevimento è ancorato alla prova a disposizione dell'interessato. Va, quindi, posta particolare attenzione al mezzo utilizzato per dimostrare il momento di ricezione del documento.

Inapplicabilità delle sanzioni


Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi IVA con riferimento alla liquidazione IVA periodica relativa al mese di dicembre 2017 (da effettuarsi entro il 16.1.2018 per i contribuenti mensili), ove detti comportamenti siano difformi dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circ. 17.1.2018 n. 1.

Non saranno sanzionabili, dunque i soggetti passivi IVA che, avendo ricevuto entro il 16.1.2018 fatture relative ad operazioni con IVA esigibile nel 2017, hanno computato l'imposta a credito nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.

ESEMPI PRATICI:

Alla luce dei chiarimenti in esame, pertanto, l'annotazione / detrazione delle fatture 2017, a seconda che le stesse siano pervenute all'acquirente / committente nello stesso anno o nel 2018, è così sintetizzabile.

ACQUISTO 2017 - ricevimento fattura 2017	
Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 20.12.2017, con consegna degli stessi e della relativa fattura nel mese di dicembre.	
Annotazione 2017	L'Iva a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti confluisce nella liquidazione Iva di dicembre: sono stati consegnati i beni; è stata ricevuta ed annotata la fattura.
Annotazione 2018	La fattura può essere comunque annotata entro il 30.04.2018 (termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2017), in un'apposita sezione del registro Iva acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2017. L'Iva a credito confluirà nel saldo della dichiarazione Iva relativa al 2017 (mod. Iva 2018). La stessa non va ricompensata nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.
ACQUISTO 2017 - ricevimento fattura 2018	
Un contribuente mensile ha acquistato e pagato un servizio nel mese di dicembre 2017. La fattura (emessa nel 2017) è ricevuta il 20.01.2018.	




Annotazione 2018	La detrazione dell'Iva a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, va operata nella liquidazione Iva del mese di annotazione (così ad esempio, se la fattura è annotata a gennaio, la relativa Iva a credito concorrerà alla liquidazione del mese di gennaio).
Annotazione 2019	La fattura può essere comunque annotata entro il 30.04.2019 (termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa la 2018), in un'apposita sezione del registro Iva acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018. L'Iva a credito confluirà nel saldo della dichiarazione Iva relativa al 2018 (mod. Iva 2019). La stessa non va ricompresa nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

L'annotazione / detrazione delle fatture 2018 è così sintetizzabile.

ACQUISTO GENNAIO 2018 - ricevimento fattura gennaio 2018	
Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 10.01.2018, con consegna degli stessi e ricevimento della relativa fattura nel mese di gennaio.	
Annotazione gennaio	L'Iva a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, confluisce nella liquidazione Iva di gennaio: sono stati consegnati i beni; è stata ricevuta ed annotata la fattura.
Annotazione mesi successivi	In mancanza dell'annotazione nel mese di gennaio, la fattura può essere annotata nei mesi successivi, concorrendo alla liquidazione Iva del mese di annotazione.
ACQUISTO GENNAIO 2018 - ricevimento fattura febbraio 2018	
Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 29.01.2018, con consegna degli stessi e ricevimento della relativa fattura nel mese di febbraio.	

Aderente a:



Annotazione febbraio	L'Iva a credito, previa annotazione della fattura nel registro acquisti, confluisce nella liquidazione Iva di febbraio. In tal caso, infatti, nel mese di febbraio è stata ricevuta ed annotata la fattura.
Annotazione mesi successivi	In mancanza dell'annotazione nel mese di febbraio, la fattura può essere annotata nei mesi successivi, concorrendo alla liquidazione Iva del mese di annotazione.

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE TERMINI DI PRESENTAZIONE E SEMPLIFICAZIONI


L'art. 1-ter co. 1-2 del DL 16.10.2017 n. 148, conv. L. 4.12.2017 n. 172, c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018":

- ha introdotto, con riguardo alla comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute (di cui all'art. 21 del DL 78/2010, come sostituito dal DL 193/2016), la facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale, anziché trimestrale, limitando il numero delle informazioni, nonché la possibilità di inviare in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute, di importo inferiore a 300,00 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96, i dati del documento riepilogativo;
- ha previsto la non applicazione delle sanzioni amministrative (di cui all'art. 11 co. 1 e 2-bis del DLgs. 471/97) per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativamente alla comunicazione obbligatoria e opzionale effettuata per il primo semestre 2017, qualora i dati esatti siano trasmessi entro il 28.2.2018.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190 sono:

- state stabilite le modalità attuative di tali disposizioni;
- state modificate le specifiche tecniche in precedenza approvate per la trasmissione dei dati delle fatture;
- stati differiti dal 28.2.2018 al 6.4.2018 i termini per:
 - effettuare la comunicazione dei dati delle fatture relative al secondo semestre 2017;
 - correggere, senza sanzioni, le errate comunicazioni dei dati delle fatture relative al primo semestre 2017.

Aderente a:



Comunicazione entro il 28.2.2018 dei dati delle liquidazioni IVA relative al quarto trimestre 2017

Restava invece ferma la scadenza del 28.2.2018 per la comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2017, ai sensi dell'art. 21-bis del DL 78/2010 (inserito dal DL 193/2016).

Termini per la comunicazione dei dati delle fatture

Di seguito si descrivono le novità riguardanti i termini di presentazione della comunicazione (obbligatoria e opzionale) dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Trasmissione dei dati con cadenza semestrale

Ai sensi dell'art. 1-ter co. 2 lett. a) del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017), i soggetti passivi IVA possono trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (ex art. 21 del DL 78/2010):

- con cadenza trimestrale;
- oppure con cadenza semestrale.

Tale facoltà, come anticipato dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco dell'1.2.2018 e previsto dal successivo provv. 5.2.2018 n. 29190, può essere esercitata anche dai soggetti che effettuano la comunicazione opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015).

Dati relativi al secondo semestre 2017

Il provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190 ha fissato al 6.4.2018 (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in esame), al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dallo Statuto del contribuente (art. 3 co. 2 della L. 212/2000), il termine di presentazione per il secondo semestre 2017:

- sia della comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010);
- sia della comunicazione opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015).

La scadenza originariamente prevista per la trasmissione delle citate comunicazioni era il 28.2.2018.

Dati relativi al secondo trimestre 2018 o primo semestre 2018

L'art. 1 co. 932 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha differito all'1.10.2018 (considerato che il 30.9.2018 cade di domenica) il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (ex art. 21 del DL 78/2010) relativa:


- al secondo trimestre 2018, in caso di trasmissione con cadenza trimestrale;
- al primo semestre 2018, in caso di trasmissione con cadenza semestrale.

Il provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190 ha allineato i termini di effettuazione della comunicazione opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015) con quelli della comunicazione obbligatoria (art. 21 del DL 78/2010).

Riepilogo delle scadenze per la comunicazione dei dati delle fatture per l'anno 2018

Di seguito si riepilogano le scadenze della comunicazione (obbligatoria od opzionale) dei dati delle fatture emesse e ricevute per l'anno 2018, a seconda che la trasmissione avvenga con cadenza trimestrale o semestrale.

Trasmissione dei dati con cadenza trimestrale	Scadenza
1° trimestre 2018	31.5.2018
2° trimestre 2018	1.10.2018



3° trimestre 2018	30.11.2018
4° trimestre 2018	28.2.2019

Trasmissione dei dati con cadenza semestrale	Scadenza
1° semestre 2018	1.10.2018
2° semestre 2018	28.2.2019

Semplificazioni previste

Di seguito si illustrano le semplificazioni introdotte dall'art. 1-ter co. 2 lett. a) e b) del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017), a fronte delle quali il provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190 ha modificato le specifiche tecniche precedentemente approvate per la trasmissione dei dati delle fatture.

Le semplificazioni in esame si applicano:

- sia alla comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute, di cui all'art. 21 del DL 78/2010;
- sia alla comunicazione opzionale, di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

Dati da indicare nella comunicazione

Il contenuto della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute può essere limitato ai seguenti dati:

- partita IVA del cedente/prestatore o cessionario/committente soggetti passivi;
- codice fiscale del cessionario/committente che non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione;
- data e numero della fattura;
- base imponibile IVA;
- aliquota applicata;
- imposta;
- tipologia dell'operazione ai fini IVA, nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

È possibile, pertanto, non indicare i dati anagrafici di dettaglio (es. denominazione, ragione sociale e sede) delle controparti coinvolte nell'operazione.

Documento riepilogativo per fatture inferiori a 300,00 euro

Con riguardo alle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300,00 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96, è possibile comunicare i dati relativi al singolo documento riepilogativo.


I dati da comunicare per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse sono i seguenti:

- numero e data del documento;
- partita IVA del cedente o prestatore;
- base imponibile IVA;
- aliquota IVA applicata e imposta (o tipologia dell'operazione, se l'operazione non comporta l'annotazione dell'imposta nel documento).

I dati da comunicare per ogni documento riepilogativo delle fatture ricevute sono i seguenti:

- numero e data di registrazione del documento;
- partita IVA del cessionario o committente;
- base imponibile IVA;

Aderente a:



- aliquota IVA applicata e imposta (o tipologia dell'operazione, se l'operazione non comporta l'annotazione dell'imposta nel documento).

L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di Telefisco dell'1.2.2018, ha precisato che il suddetto importo di 300,00 euro deve intendersi comprensivo di IVA.

25

Integrazione delle comunicazioni relative al primo semestre 2017

L'art. 1-ter co. 1 del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017) ha previsto la non applicazione delle sanzioni amministrative, di cui all'art. 11 co. 1 e 2-bis del DLgs. 471/97, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativi alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, qualora i dati esatti siano trasmessi entro il 28.2.2018.

La previsione riguarda:

- sia la comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute, di cui all'art. 21 del DL 78/2010;
- sia la comunicazione opzionale, di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

Il provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190 ha successivamente differito il termine al 6.4.2018 (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in esame) al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dallo Statuto del contribuente (art. 3 co. 2 della L. 212/2000).

Il comunicato stampa Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 11 ha chiarito, inoltre, che le nuove regole descritte in precedenza possono essere utilizzate anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate relative al primo semestre 2017.

Messa a disposizione di software di supporto


Ai contribuenti e agli intermediari sono stati messi a disposizione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate due pacchetti software gratuiti che permettono:

- il controllo dei file delle comunicazioni;
- la compilazione delle comunicazioni.

È stata aggiornata, inoltre, la piattaforma digitale "Desktop telematico" con le funzionalità di controllo anche della comunicazione dei dati delle fatture.

Il comunicato stampa Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 11 ha reso noto, inoltre, che i contribuenti i quali intendono proseguire l'utilizzo del software di mercato del quale si sono avvalsi per la comunicazione relativa al primo semestre 2017 possono continuare a trasmettere i dati in base alle precedenti regole.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1 AL 15 MARZO 2018

26

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1 al 15 marzo 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE	
5 marzo	<p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° febbraio 2018.</p>
7 marzo	<p>Certificazione utili 2018</p> <p>Scade oggi il termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello "ordinario", delle certificazioni degli utili/dividendi corrisposti dalle società di capitale nel 2017. Il modello "sintetico" della Certificazione Unica va invece rilasciata al percettore delle somme entro il 31 marzo.</p>
15 marzo	<p>Registrazioni contabili</p> <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Fatturazione differita</p> <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it